

**PROROGA AUTORIZZAZIONE SCARICHI IDRICI**  
**Termine ultimo 03 Agosto 2004**

Come già precedentemente segnalato, ricordiamo che la legge 1° agosto 2003 n. 200 al art. 10 bis "Adeguamento di scarichi esistenti" differisce al 3 agosto 2004 i termini di cui all'art. 62, comma 11 del D.Lgs. 152/99, relativamente agli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati. Ricordiamo che il menzionato comma 11 dell'art. 62, perseguiva l'obiettivo di conformare tutti gli scarichi alla nuova disciplina prevista dal decreto 152.

Le tipologie di scarico che possono usufruire di tale proroga sono:

- gli scarichi esistenti, per i quali deve essere comunque effettuata la richiesta di autorizzazione;
- gli scarichi autorizzati per i quali si deve procedere in conformità alla nuova disciplina (e quindi ad una nuova autorizzazione) allo scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre un periodo di quattro anni dalla vigenza del 152 (termine già scaduto nello scorso mese di agosto).

Pertanto entro il 3 agosto 2004 i titolari o gli utilizzatori di scarichi autorizzati o non, per continuare le operazioni di scarico di acque, devono richiedere l'autorizzazione in conformità delle disposizioni del Titolo III del D.Lgs. 152/1999 (S.O. n. 146 alla G.U. n. 177 del 30.7.1999).

Ulteriori informazioni possono essere richieste al ufficio Ambiente e Sicurezza dell'Associazione.